

UNIONE DEI COMUNI

“PLATANI – QUISQUINA - MAGAZZOLO”

(Bivona – Cianciana - San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina)

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA DELL'UNIONE

N. 31 DEL 16. 11. 2020

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni "Platani Quisquina Magazzolo" della gestione in forma associata della funzione "SERVIZIO IN MATERIA STATISTICA" (funzione fondamentale)

L'anno DUEMILAVENTI addi SEDICI alle ore 11.00 del mese di NOVEMBRE nel rispetto dei criteri di funzionamento approvati con Determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni n.7 del 10.04.2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i componenti risultati presenti, si è adunata la Giunta dell'Unione per trattare il punto di cui in oggetto, in seguito a regolare convocazione ai sensi del combinato disposto delle "misure operative relative alle modalità di riunione della Giunta dell'Unione in videoconferenza" e dell'art.13 della L.R.n.7/1992, con l'intervento dei sigg.:

n.ord.	Cognome e nome	Carica rivestita	Presente	Assente
1	Gattuso Calogero (delegato)	Presidente	X	
2	Cinà Milko	Componente	X	
3	Cacciatore Francesco	Componente	X	
4	Dr. Oddo Antonino Commissario Straordinario	Componente	X	

Presenti n. 4 Assenti n.0

Presiede il Vice Sindaco del Comune di Cianciana, delegato dal Presidente dell'Unione;

Partecipa il Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro.

Il Presidente constatata la legalità dei numeri dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Presidente preliminarmente fa dare lettura dell'allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall'ufficio responsabile su iniziativa dell'Unione dei Comuni, sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91.

Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Poiché, nessun Componente chiede di parlare, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti dalla L.R. 48/91;
- Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di accettarla "in toto";
- Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna variazione;
- Visto l'art.15 L.R.n.44/91, come modificato dalla L.R.n.23 del 5/7/97, art.4, 2° comma nonché l'art. 12 titolo II° capo 1° della legge regionale 23/12/2000 n.30;
- Con voti unanimi espressi nella forma segreta e previa proclamazione del Presidente;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende riportata a trascritta per farne parte integrante e sostanziale;

Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l'atto deliberativo che approva la presente proposta immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, al fine di consentire la tempestiva adozione degli atti consequenziali.

Alle ore 11:55 il Presidente dichiara chiusa la seduta



UNIONE DEI COMUNI

“PLATANI – QUISQUINA – MAGAZZOLO”

(Bivona – Cianciana – San Biagio Platani e S.Stefano Quisquina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo” della gestione in forma associata della funzione “SERVIZIO IN MATERIA STATISTICA” (funzione fondamentale);

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 32 del T.U.EE.LL. l'Unione dei Comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi;

- i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina, con atto costitutivo approvato dai rispettivi consigli, hanno costituito nell'anno 2004 l'Unione dei Comuni denominata “Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo”;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio n. 8 del 26.10.2018 si è preso atto della fuoriuscita dall'Unione del Comune di Alessandria della Rocca;

Visto lo Statuto dell'Unione approvato dai Consigli comunali e modificato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 dell'8/04/2011;

Richiamato il combinato disposto degli artt. 3 e 8 dello Statuto dell'Unione a mente dei quali “E' compito dell'Unione esercitare le funzioni di competenza dei comuni che la costituiscono e che gli stessi comuni decidono congiuntamente di assegnarle” (art. 3, comma 1) e “I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta, di servizi pubblici locali”;

Preso atto che il citato art. 8 elenca servizi trasferiti all'Unione in sede di prima applicazione:

- 1) servizio di protezione civile;
- 2) servizio randagismo;
- 3) servizio mattatoio
- 4) servizi di interesse sovracomunale riguardanti il turismo, lo sport, gli spettacoli e la promozione del territorio;
- 5) servizi di ricerca scientifica, universitaria, formazione professionale e del personale;
- 6) servizi di manutenzione ordinaria delle strade comunali esterne da individuare con successivo atto da parte della Giunta dell'Unione;
- 7) servizio O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione);
- 8) servizio gestione provvedimenti disciplinari;

e i servizi che potranno essere conferiti all'Unione, secondo il procedimento del successivo art. 9:

- a. gestione dei servizi scolastici compresi i trasporti scolastici;

- b. funzioni di polizia locale e sicurezza del territorio;
- c. funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente;
- d. servizio paghe;
- e. pulizia caditoie;
- f. manutenzione stradale e del verde pubblico;
- g. gestione catasto;
- h. servizi produttivi locali;
- i. gestione dello sportello unico delle attività produttive;
- j. servizi demografici e statistici;
- k. servizi tributari;
- l. comunicazione e informazione;
- m. gestione coordinata dell'e-government;
- n. gestione e manutenzione illuminazione pubblica;
- o. valutazione e certificazione dei progetti di opere pubbliche;
- p. ufficio legale e contenzioso;
- q. segnaletica stradale;
- r. espropriazioni e catasto edilizio;
- s. gestione e distribuzione delle risorse idriche;
- t. gestione integrata dei rifiuti;
- u. servizi socio-assistenziali (l. 328/2000);

Preso atto che ad oggi l'Unione gestisce in forma associata i servizi e le funzioni di seguito elencate:

- servizio randagismo;
- servizi di interesse sovracomunale riguardanti il turismo, lo sport, gli spettacoli e la promozione del territorio;
- servizi di ricerca scientifica, universitaria, formazione professionale e del personale;
- servizi di manutenzione ordinaria delle strade comunali esterne da individuare con successivo atto da parte della Giunta dell'Unione;
- servizio O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione);
- servizio gestione procedimenti disciplinari;
- C.U.C. Centrale Unica di Committenza;

Preso atto, altresì, che è gestito in forma associata il coordinamento dei servizi demografici, di competenza statale, giusta deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 3/10/2011;

Rilevato che:

- la materia della gestione associata tra Comuni, in particolare tra quelli di minore dimensione demografica, è stata affrontata dal Legislatore Statale con l'obiettivo di migliorare l'erogazione dei servizi al cittadino e di

rendere più efficaci le politiche di governo dei territori. Attualmente sono due i modelli di gestione associata previsti dalla legge per le funzioni fondamentali dei Comuni: l'Unione di Comuni, ex art. 32 del Tuel e la Convenzione, ex art. 30 del Tuel. Il "modello" Unione di Comuni" è stato introdotto con legge n. 142/90, ma il suo forte rilancio, si è avuto con il Decreto Legislativo n. 267/2000 che ne ha previsto processi volontari e incentivati;

- con l'art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010 è stato introdotto l'associazionismo obbligatorio delle 10 funzioni fondamentali nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti o fino a 3.000 abitanti se montani;

Considerato che come stabilito nella deliberazione della Giunta dell'Unione n.14 del 12.05.2020 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione associata di servizi e funzioni", è nell'intento di questa Amministrazione conferire all'Unione dei Comuni la funzione "SERVIZIO IN MATERIA STATISTICA" (funzione fondamentale);

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione dello schema di convenzione ai fini del formale conferimento del servizio con le modalità meglio indicate negli articoli della medesima;

Richiamato l'art. 2 del D.Lgs 6.9.2989 n. 322 che prevede la possibilità per gli enti locali di costituire l'ufficio di statistica anche in forma associata;

Visto lo schema di convenzione (allegato A) per la costituzione dell'Ufficio di Statistica in forma associata fra tutti i Comuni facenti parte dell'Unione, sul quale si esprime parere favorevole, riservandosi di apportare eventuali e possibili modificazioni che potrebbero essere inserite in sede di tavolo tecnico di lavoro composto dai referenti designati dalle singole amministrazioni comunali aderenti alla costituzione dell'ufficio comunale di statistica in forma associata;

Vista la circolare Istat 27 aprile 1999, n. 3/Sistan, recante "Costituzione degli uffici di statistica in forma associata (Circolare n. 1/Sistan)";

Visto l'art. 6 del predetto D.Lgs. n. 322/1989, disciplinante i compiti degli Uffici di Statistica;

Vista la deliberazione Istat 15 ottobre 1991, recante "Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione (Direttiva n. 1/Comstat)";

Vista la deliberazione Istat 15 ottobre 1991, recante "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica dei Comuni";

Vista la deliberazione Istat 18 dicembre 1992, recante "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'art. 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione (Direttiva n. 7/Comstat);

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non è rilevante dal punto di vista contabile;

Visti:

- Lo Statuto dell'Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo;
- L'OREELL vigente nella Regione Siciliana;
- il TUEELL;
- la L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 2/2008 e ss.mm.ii.;

Per quanto sopra esposto;

PROPONE

1. Di conferire all'Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo la funzione "SERVIZIO IN MATERIA STATISTICA" (funzione fondamentale);
2. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione (ALLEGATO A) per la gestione associata del servizio in materia Statistica come allegato al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale, riservandosi di apportare eventuali e possibili modificazioni che potrebbero essere inserite in sede di tavolo tecnico di lavoro composto dai referenti designati dalle singole amministrazioni comunali aderenti alla costituzione dell'ufficio comunale di statistica in forma associata;
3. Di dare atto che la convenzione di cui al punto precedente sarà sottoscritta per conto dell'Ente dal Presidente pro-tempore autorizzandolo ad approvare tutte le correzioni ed integrazioni formali eventualmente richieste in sede di stipula e stabilendo che il termine per gli effetti attivi e passivi dell'avvio della gestione delle funzioni conferite sarà contestuale alla sottoscrizione della convenzione da parte dei 4 Comuni;
4. Di inviare copia della presente deliberazione ai Comuni, al fine di sottoporre la stessa all'approvazione dei Consigli Comunali secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione.
5. Di dare atto altresì che la presente deliberazione, con separata votazione unanime, è dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, al fine di adottare tempestivamente gli atti consequenziali;



Il Presidente
Rag. Francesco Martorana

Foglio dei pareri espressi ai sensi dell'art. 53 Legge n. 142/90 nel testo recepito dalla Legge Regionale n. 48/91 come modificato dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000, n° 30, facente parte integrante della proposta/atto

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere

FAVOREVOLI



Il Responsabile del Settore

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere

FAVOREVOLI



Il Responsabile del Settore Finanziario

UNIONE DEI COMUNI
“PLATANI – QUISQUINA – MAGAZZOLO”
(Bivona – Cianciana – San Biagio Platani e S.Stefano Quisquina)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE

“SERVIZI IN MATERIA STATISTICA

(lett. I-bis dell’art. 14, comma 27, del D.L. 78/2010)

Il giorno _____ del mese di _____ dell’anno 2020, nella sede dell’Unione dei Comuni “Platani Quisquina Magazzolo”, con la presente convenzione tra i signori:

1. BIVONA: rappresentato dal Sindaco _____, nato a _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Ducale, cap 92010 Bivona, il quale agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. del.....codice fiscale _____;
2. CIANCIANA: rappresentato dal Sindaco _____, nato a _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Papa Giovanni XXIII, cap 92012 Cianciana, il quale agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____ codice fiscale _____;
3. SAN BIAGIO PLATANI rappresentato dal Sindaco _____, nato a _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via _____, il quale agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. _____(codice fiscale _____);
4. SANTO STEFANO QUISQUINA rappresentato dal SINDACO _____, nato a _____, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via _____, il quale agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. _____ codice fiscale _____;

E

L’UNIONE DEI COMUNI
PLATANI QUISQUINA MAGAZZOLO

rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede dell’Unione, in via _____, cap. _____ il quale agisce in nome e per conto dell’ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Unione N. _____(P.I. _____ e codice fiscale _____)

Premesso che:

- i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina, con atto costitutivo approvato dai rispettivi consigli, hanno costituito nell’anno 2004 l’Unione dei Comuni denominata “Unione dei Comuni Platani-Quisquina-Magazzolo” in conformità all’art. 32 del TUEL;
- che con deliberazione di Consiglio n. 8 del 26.10.2018 si è preso atto della fuoriuscita dall’Unione del Comune di Alessandria della Rocca
- i sopra elencati comuni appartenenti all’Unione e successivamente l’Unione stessa, stanno approvando il conferimento all’Unione della funzione Servizi in materia Statistica, approvando nel contempo il relativo

schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata da parte dell'Unione dei Comuni "Platani Quisquina Magazzolo" della funzione di statica di cui agli artt. 12 e 14 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. n. 322/1989 e ss.mm.ii., relativamente alle funzioni attribuite ex lege ai comuni, tramite l'istituzione dell'Ufficio Statistico di Coordinamento.

2. I "Servizi in materia statistica" rientrano tra le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lett. 1-bis del decreto legge n. 78/2010 e ss.mm.ii..

In particolare, l'Unione:

a) assume le funzioni di Ufficio Statistico di Coordinamento – SISTAN ai sensi del D.Ls. n.322/89, assicurando gli adempimenti previsti dal Programma Statistico Nazionale;

b) promuove, realizza e gestisce un sistema informativo-statistico dei Comuni aderenti, integrato con le altre funzioni associate, finalizzato alla conoscenza del territorio, al supporto della programmazione, alla verifica dei risultati e al controllo di gestione; promuove l'interconnessione di tale sistema con i Sistemi statistici nazionale e regionale;

c) promuove e coordina la rilevazione e l'elaborazione dei dati di interesse dei Comuni e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale e Regionale;

d) promuove la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dell'Unione dei Comuni per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale e regionale e per altre rilevazioni ritenute opportune;

e) promuove ed effettua, in nome e per conto dell'Unione e/o dei singoli Comuni, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni associate, previste nei programmi; per tali finalità, l'Ufficio Statistico di Coordinamento accede a tutte le banche dati gestionali dei Comuni associati;

f) promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei Comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell'art. 7, comma 2, della legge 681/96;

g) promuove l'adozione da parte dei Comuni associati di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali;

h) predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste e di notiziari periodici di dati statistici;

i) assicura che il trattamento dei dati personali per fini statistici sia effettuato ai sensi del Regolamento UE 2016/679;

Art. 2

Struttura e organizzazione dell'Ufficio Statistico di Coordinamento

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo, entro 30 giorni dalla stipula del presente atto, definisce la struttura, la collocazione organizzativa e la sede dell'Ufficio Statistico

di Coordinamento, per la gestione del servizio di statistica in forma associata e provvede a dotarlo di risorse umane e strumentali adeguate all'espletamento dei compiti ad esso affidati, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 322/1989, dalle Direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e dalla presente convenzione. L'attribuzione di risorse umane e strumentali all'ufficio potrà avvenire gradualmente, purchè in fase iniziale si individui il Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento, con determinazione del Presidente dell'Unione, al quale dovrà essere garantita la necessaria formazione. Il Responsabile si avvarrà della collaborazione dei referenti statistici nominati presso ciascun Comune.

2. L'Ufficio di coordinamento ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'Ente ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente dell'Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo.

3. Ciascuno degli enti associati, entro il termine di cui al comma 1, provvederà alla individuazione o riconferma del Referente Statistico e a darne comunicazione all'Unione.

4. Dell'avvenuta costituzione dell'Ufficio di Coordinamento e della nomina dei Referenti Statistici sarà data immediata comunicazione all'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 3 Compiti

1. L'Ufficio Statistico di Coordinamento svolge i seguenti compiti:

- assicura il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema Statistico Nazionale;
- effettua le rilevazioni comprese nel Programma Statistico Nazionale (PSN), sia direttamente, sia avvalendosi dell'opera di altri uffici degli Enti associati, ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche;
- promuove ed effettua le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive dell'Unione e dei comuni associati, previste nel programma di lavoro di cui al successivo art. 11;
- predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste dal Piano Statistico Nazionale, dal programma di cui al successivo art.11 e di notiziari periodici di dati statistici.
- promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell'art.8, comma 2, della legge 681/1996;
- promuove, realizza e gestisce un sistema informativo-statistico dei comuni associati, di supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche; promuove inoltre l'interconnessione di tale sistema con il sistema statistico nazionale;
- promuove l'adozione, da parte dei comuni associati, di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali;
- predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste dal programma di cui al successivo art.11 e di notiziari periodici di dati statistici;
- coordina la produzione statistica dei servizi demografici dei comuni associati e, in conformità alle direttive dell'Istat, impartisce le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico e della cartografia di base;
- favorisce l'informatizzazione delle anagrafi dei comuni associati e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;
- esprime pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici;

- invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Presidente dell'Istat ed ai comuni associati un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 4

Accesso ai dati

1. Per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 3, l'Ufficio Statistico di Coordinamento:
 - ha accesso ai dati statistici ed amministrativi di cui dispongono gli Enti associati, fatte salve le eccezioni previste dalla legge;
 - può richiedere agli uffici dei Comuni associati le elaborazioni di dati necessarie alla realizzazione del programma statistico nazionale e del programma di cui al successivo art.11;
 - cura il collegamento con i referenti statistici e mantiene il raccordo con gli altri uffici e servizi dei comuni associati;
 - promuove il coordinamento tra gli enti associati per la realizzazione e la gestione dei sistemi informatici per gli aspetti che interessano l'attività statistica.

Art. 5

Referenti Statistici

1. Ciascun Sindaco dei comuni associati nomina un referente statistico comunale con i compiti e le funzioni di cui al presente articolo.
2. I referenti statistici:
 - forniscono all'ufficio statistico di coordinamento i dati elementari o elaborati di competenza dell'amministrazione di appartenenza, necessari per la realizzazione del programma statistico nazionale e del programma di cui al successivo art. 11;
 - hanno accesso, fatte salve le eccezioni di legge, a tutte le fonti di dati statistici ed amministrativi del proprio ente;
 - possono effettuare lavori statistici che, per la loro specificità, le singole amministrazioni ritengono di effettuare in proprio; in tale caso, ne danno tempestiva comunicazione all'Ufficio Statistico di Coordinamento.

Art. 6

Rappresentanza esterna dell'Ufficio Statistico di Coordinamento

1. L'Ufficio Statistico di Coordinamento assume la rappresentanza esterna dei comuni associati, per quanto attiene l'esercizio della funzione statistica ed è autorizzato a stipulare accordi di collaborazione finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dell'informazione statistica e delle modalità di accesso alla stessa.
2. Qualora gli accordi di cui al comma precedente comportino oneri finanziari, è necessaria la deliberazione della Giunta.

Art. 7

Responsabilità sulla tutela dei dati, segreto d'ufficio e segreto statistico

1. Il Responsabile e gli addetti all'Ufficio Statistico di Coordinamento ed i Referenti Statistici dei singoli Comuni sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 322/1989 in materia di segreto d'ufficio e di segreto statistico. Essi sono inoltre responsabili e/o incaricati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del trattamento dei dati personali per fini di statistica.

Art. 8

Dotazione organica

1. Il Presidente dell'Unione nomina il Responsabile dell'Ufficio Statistico di Coordinamento tra i dipendenti dell'Unione.
2. Al Responsabile verrà assicurata la necessaria formazione.
3. In fase di attivazione l'Ufficio potrà essere supportato da un Ufficiale di anagrafe e statistica di uno dei comuni aderenti appositamente individuato e incaricato. Potranno, inoltre, essere conferiti incarichi esterni, ad esperti in materia statistica, dotati della necessaria esperienza per periodi di tempo limitati e con obiettivi specifici.
4. A regime l'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1, che verrà individuata dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co.5 del D.Lgs. 267/2000. La posizione di dipendente trasferito o comandato presso l'Unione dei Comuni non presuppone necessariamente che la sede di lavoro corrisponda con la sede dell'unione stessa;

Art. 9

Formazione del personale interessato

1. L'Unione persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane dell'Unione stessa e dei Comuni associati e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
2. Al Responsabile e al personale all'Ufficio Statistico di Coordinamento nonché ai Referenti Comunali verrà assicurata la necessaria formazione permanente.

Art. 10

Dotazione Tecnica

1. L'Ufficio Statistico di Coordinamento deve essere fornito di adeguata dotazione tecnologica, in maniera da consentire un collegamento in rete (internet) tra i comuni soci, una rapida ed uniforme gestione delle informazioni ed un costante ed agevole collegamento con l'utenza interessata e con tutti i soggetti e gli Enti coinvolti dalle attività dell'Ufficio Associato.

Art. 11

Programma annuale delle attività

1. La Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, approva il programma annuale delle attività statistiche finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni associate e di quelle previste dal programma statistico nazionale, quantificando le risorse necessarie a finanziarlo.
2. Particolari esigenze, non previste nel programma annuale possono essere soddisfatte dall'Ufficio Statistico di Coordinamento secondo le direttive del Presidente dell'Unione.

Art. 12

Spese di funzionamento

1. Per il funzionamento dell'Ufficio Statistico di Coordinamento verranno stanziati nel bilancio di previsione dell'Unione, annualmente, le somme necessarie, tenuto conto delle previsioni di spesa di cui al Programma Annuale previsto dal precedente art. 11.

Art. 13

Vigilanza dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)

1. L'Istituto Nazionale di Statistica esercita la vigilanza tecnica e metodologica sull'attività statistica svolta dall'Ufficio Statistico di Coordinamento e dai Referenti Statistici comunali, individuando i soggetti e le modalità per interventi surrogatori nel caso di eventuali inadempienze da parte di detti uffici, con riferimento all'attività statistica di interesse nazionale.

Art. 14

Recesso, revoca e scioglimento della convenzione

1. E' possibile recedere dalla presente Convenzione, con adozione di specifico atto consiliare, qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato la costituzione e ne giustifichino la sussistenza.
2. L'atto sopra specificato dovrà essere formalmente comunicato entro il 31 ottobre ed è valedole a partire dall'anno successivo.
3. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
4. Il recesso di un Comune dalla presente Convenzione non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
5. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dall'Unione dei Comuni, la convenzione conserva la propria validità se gli Enti associati individuano, con apposito atto, altro Ente a cui delegare le funzioni oggetto della presente Convenzione.
6. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.
7. La presente Convenzione cessa nel caso in cui venga espressa da parte di tutti gli Enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.
8. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.
9. Di comune accordo sarà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Art. 18

Protezione dei dati personali

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Regolamento in materia di riservatezza dei dati personali (regolamento UE 2016/679).

2. L'Unione è titolare del trattamento dei dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti del citato Regolamento UE 2016/679. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 19

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

Art.20

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 21

Registrazione

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr.131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI BIVONA

Il Sindaco

COMUNE DI CIANCIANA

Il Sindaco

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI

Il Sindaco

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Il Sindaco

**UNIONE DEI COMUNI
PLATANI-QUISQUINA-MAGAZZOLO**

Il Presidente



Il Componente Anziano
(Dr. Antonino Oddo)
f.to digitalmente

Il Presidente
(Gattuso Calogero)

Il Segretario dell'Unione
(Dr.ssa M. Cristina Pecoraro)

Affissa all' Albo Pretorio il _____ vi rimarrà per giorni 15.

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

Su conforme attestazione del Messo dell'Unione dei Comuni incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 della l.r. 3/12/1991 n. 44 è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il _____ giorno festivo successivo alla data dell'atto e per 15 giorni.

Cianciana li _____

Il Segretario

Dichiarata immediatamente esecutiva
Art. 12, comma 2°, L.R. 44/91.



Il Segretario

Divenuta esecutiva per decorrenza
termini ai sensi dell'art. 12,1°c.
della Legge Regionale n° 44/91.

Cianciana li _____

Il Segretario